



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 458 TFT 13 del 12 maggio 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 12 maggio 2022

Per la Procura Federale partecipa l'Avv. Giovanni Rizzo.

Presenza all'udienza il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n.13/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Procedimento n. 13/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SCARPUZZA GIUSEPPE (Presidente Società A.S.D. Nasitana all'epoca dei fatti);

Sig. CALIO ANTONINO (Dirigente Società A.S.D. Nasitana all'epoca dei fatti);

Sig. NARDO MARCO (Calciatore non tesserato Società A.S.D. Nasitana all'epoca dei fatti);
società A.S.D. NASITANA.

Stagione sportiva 2021/2022 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale con nota prot. 7922/363 pfi21-22/PM/ag del 13.4.2022:

- Il sig. Scarpuzza Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Nasitana all'epoca dei fatti) per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, 43 comma 1 e 6, e 61 commi 1 e 5 N.O.I.F. nonché dall'art. 7 comma 1 Statuto Federale, per aver lo stesso, in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nasitana, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Nardo Marco e per aver consentito o comunque non impedito che lo stesso venisse utilizzato nelle gare Galati/Nasitana del 3.10.2021, Nasitana/Nuova Rinascita del 24.10.2021 e San Fratello Nasitana del 14.11.2021 valevoli per il campionato di Prima Categoria, privo della certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;
- il sig. Calio Antonino (Dirigente Società A.S.D. Nasitana all'epoca dei fatti) per la violazione dell'artt. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 61 comma 1 e 5 N.O.I.F., per aver lo stesso sottoscritto in qualità di Dirigente accompagnatore le distinte delle gare Galati/Nasitana del 3.10.2021 e Nasitana/Nuova Rinascita del 24.10.2021 valevoli per il campionato di Prima Categoria;
- il Sig. Nardo Marco (Calciatore non tesserato Società A.S.D. Nasitana all'epoca dei fatti) per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S. in relazione agli artt. 39 comma 1 e 43 comma 1 N.O.I.F., per aver lo stesso preso parte alle gare Galati/Nasitana del 3.10.2021, Nasitana/Nuova Rinascita del 24.10.2021 e San Fratello Nasitana del 14.11.2021 valevoli per il campionato di Prima Categoria, privo di regolare tesseramento e della certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;
- la società A.S.D. Nasitana ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dai sigg. Scarpuzza Giuseppe, Calio Antonino e Nardo Marco.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi cinque di inibizione a carico del sig. Scarpuzza Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Nasitana;

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Calio Antonino (Dirigente A.S.D. Nasitana all'epoca dei fatti);

squalifica per tre gare a carico del sig. Nardo Marco (Calciatore non tesserato Società A.S.D. Nasitana all'epoca dei fatti);
ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Nasitana e punti tre di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati i documenti prodotti a sostegno dell'odierno deferimento, ha accertato che in occasione delle gare Galati/Nasitana del 3.10.2021, Nasitana/Nuova Rinascita del 24.10.2021 e San Fratello Nasitana del 14.11.2021 valevoli per il campionato di Prima Categoria è stato utilizzato dalla società A.S.D. Nasitana il calciatore Nardo Marco, nonostante fosse privo di regolare tesseramento e certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

In particolare dai fogli censimento in atti risulta che la data di effettivo tesseramento del suddetto calciatore per la società A.S.D. Nasitana è quella del 20.11.2021, e pertanto successiva alle date di svolgimento di tutte le gare oggetto del presente deferimento.

Non risulta inoltre provata la idoneità del predetto calciatore allo svolgimento dell'attività sportiva alla data del 20.11.2021, mancando in atti la relativa certificazione medica.

Inoltre dall'esame delle distinte di gara relative agli incontri di cui sopra è emerso che due di esse sono state sottoscritte dal sig. Calio Antonino (gare del 3.10.2021 e del 24.10.2021).

Tutto ciò premesso, Il Tribunale Federale Territoriale ritiene fondato il deferimento a carico dei sigg. Scarpuzza Giuseppe, Calio Antonino e Nardo Marco, da cui deriva anche la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo tenendo conto, ai fini delle sanzioni a carico della Società, dei risultati utili dalla stessa ottenuti nelle gare in cui è stato utilizzato il calciatore non tesserato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Scarpuzza Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Nasitana;

mesi tre di inibizione a carico del sig. Calio Antonino (Dirigente A.S.D. Nasitana all'epoca dei fatti);
squalifica per tre gare a carico del sig. Nardo Marco (Calciatore non tesserato Società A.S.D. Nasitana all'epoca dei fatti);

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Nasitana e punto uno di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 12 maggio 2022

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA